

# Regolamento del Fondo Interno

Unit Multifondo Italia - PIR  
PIR Obblig Corporate Italia

## Art. 1 - Istituzione e denominazione del Fondo interno

La Compagnia ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato **PIR Obblig Corporate Italia** (il "Fondo") suddiviso in Quote di uguale valore.

Il Premio Unico e gli eventuali Versamenti Aggiuntivi, al netto dei costi indicati all'articolo 22 delle Condizioni di Assicurazione, saranno impiegati dall'Impresa di Assicurazione per l'acquisto delle Quote del Fondo Interno.

Ciascun Fondo Interno costituisce patrimonio separato dalle altre attività dell'Impresa di Assicurazione.

Denominazione Fondo	Codice	Valuta	Categoria
PIR Obblig Corporate Italia	AF30	Euro	Obbligazionario

## Art. 2 - Obiettivo del Fondo Interno

Il Fondo Interno ha come obiettivo la conservazione nonché il graduale incremento del Capitale Investito sull'orizzonte temporale d'investimento.

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione delle politiche di investimento competono all'Impresa di Assicurazione, che vi provvede nell'interesse dei partecipanti.

L'Impresa di Assicurazione, nell'ottica di una più efficiente gestione dei Fondi, ha facoltà di conferire ad intermediari abilitati a prestare il servizio di gestione di patrimoni e deleghe gestionali, che non implicano alcun esonero o limitazione delle responsabilità dell'Impresa di Assicurazione la quale esercita un costante controllo sulle operazioni attuate dai soggetti delegati.

Il Fondo Interno presenta una sola classe di quote.

Di seguito si riporta la composizione del benchmark del fondo interno **PIR Obblig Corporate Italia** collegato al presente contratto.

Benchmark	Peso %
BofA Merrill Lynch 1-10 Year Italy Government Index	100%

L'indice ICE BofAML 1-10 Year Italy Government Index (Bloomberg Ticker G510) traccia l'andamento del debito pubblico sovrano denominato in euro emesso dal governo italiano nel mercato nazionale o eurobond italiano. I titoli qualificati devono avere durata pari almeno a 18 mesi dal momento dell'emissione, almeno un anno rimanente alla scadenza finale, una cedola fissa e un ammontare minimo circolante di un miliardo di euro.

In ogni caso si specifica che il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark.

## Art. 3 - Fusione con altri Fondi

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'esigenza in una prospettiva di maggior efficienza, sia in termini di costi che di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse del Contraente, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con simili caratteristiche e politiche di investimento omogenee.

La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso. Nel caso in cui le Quote dei Fondi Interni attribuite al Contratto dovessero essere tutte annullate, il Contratto si intenderà automaticamente risolto e si applicheranno le previsioni relative al Riscatto totale, alle quali si rinvia, quanto alla valorizzazione delle Quote e alla liquidazione della prestazione. Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per gli Investitori e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Si segnala che vi è la possibilità che, anche in caso di annullamento del numero di Quote di Fondi Interni attribuite al Contratto, l'ammontare corrisposto ai Contraenti sia inferiore ai Premi pagati.

## Art. 4 - Caratteristiche del Fondo Interno

Il Fondo Interno investe, direttamente o indirettamente, in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari emessi o stipulati con imprese, che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'art.73 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n.917, o in Paesi UE o in Stati

aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), con stabili organizzazioni in Italia che soddisfano le condizioni richieste dall'articolo 1, commi 100-114 della Legge n. 232 dell'11 Dicembre 2016, dall'articolo 1, commi 211-215 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, in quanto compatibili, dall'articolo 13 bis, commi 2-4 della legge n. 157 del 19 dicembre 2019 e successive integrazioni e modifiche.

Inoltre, la predetta quota del 70% deve essere investita per almeno il 25% (corrispondente al 17.5% del valore totale del fondo) in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, e per almeno un ulteriore 5% (corrispondente al 3.5% del valore totale del fondo) in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB e FTSE MID della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati.

Le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti per una quota superiore al 10 per cento del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti.

Il Fondo Interno può investire principalmente:

-in titoli obbligazionari societari senza alcuna specifica restrizione di merito creditizio;

-Quote di organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) e/o Exchange Traded Fund (ETF) armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE che investono in obbligazioni societarie.

Il fondo investe in misura contenuta in:

-Azioni; titoli di stato; strumenti del mercato monetario e in quote di OICR e/o ETF di tipo azionario, obbligazionario governativo e monetario.

Si evidenzia che il Fondo Interno potrà investire in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita, ma consentiti dalla normativa irlandese di riferimento alla quale l'Impresa di assicurazione è sottoposta ai fini di vigilanza.

Il Fondo Interno potrà investire in strumenti derivati quotati e/o over the counter (OTC) inclusi, a titolo non esaustivo, opzioni, futures, swaps, contratti forward e futures; finalizzati principalmente alla riduzione dei rischi finanziari, alla efficace gestione del portafoglio sottostante il Fondo Interno e/o per obiettivi d'investimento secondo le condizioni e limiti previsti dalla Central Bank of Ireland.

#### **Art. 5 - Valore delle Quote e loro pubblicazione**

L'Impresa di Assicurazione determina giornalmente il Valore Unitario delle Quote del Fondo Interno (con esclusione dei giorni di chiusura delle borse). Il Valore Unitario delle Quote del Fondo Interno è determinato dall'Impresa di Assicurazione dividendo l'ammontare complessivo dell'attivo del Fondo interno, al netto delle spese e delle Commissioni di gestione per il numero delle Quote presenti nel Fondo Interno, salvo il verificarsi di Eventi di Turbativa del Fondo Interno.

**Eventi di Turbativa del Fondo Interno:** si indicano tutti quegli eventi, con riferimento agli strumenti finanziari inclusi nel Fondo Interno, che impediscano, sospendano, alterino o rendano impossibile la valorizzazione delle quote del Fondo Interno da parte dell'Impresa di Assicurazione, inclusi a titolo non esaustivo gli eventi di seguito indicati:

**a) illiquidità degli attivi sottostanti il Fondo Interno:** Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione sospenda la valorizzazione del Fondo Interno a causa della sopravvenuta "illiquidità" di uno o più degli attivi sottostanti, il termine contrattualmente previsto per il pagamento delle prestazioni dovute in dipendenza del presente Contratto resterà sospeso fino al momento in cui non verrà ripristinata la valorizzazione del Fondo Interno. Il conseguente ritardo nei pagamenti delle predette prestazioni non è imputabile all'Impresa di Assicurazione. In ogni caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà appena possibile a determinare il valore del Fondo Interno secondo le condizioni di mercato disponibili. Dalla predetta data inizierà a decorrere nuovamente il termine entro cui l'Impresa di Assicurazione è obbligata a eseguire i pagamenti;

**b) assenza della valorizzazione degli attivi sottostanti il Fondo Interno:** Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione sospenda la valorizzazione del Fondo Interno a causa dell'indisponibilità del valore di uno o più degli attivi sottostanti dovuta ad una sospensione e/o sostanziale limitazione dell'attività dei mercati o dei gestori degli OICR che abbiano come effetto una turbativa sul valore del Fondo Interno, il termine contrattualmente previsto per il pagamento delle prestazioni dovute in dipendenza del presente Contratto resterà sospeso fino al momento in cui non verrà ripristinata la valorizzazione del Fondo Interno. Il conseguente ritardo nei pagamenti delle predette prestazioni non è imputabile all'Impresa di Assicurazione. In ogni caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà appena possibile a determinare il valore del Fondo Interno secondo le condizioni di mercato disponibili. Dalla predetta data inizierà a decorrere nuovamente il termine entro cui l'Impresa di Assicurazione è obbligata a eseguire i pagamenti;

**c) ritardo della valorizzazione degli attivi sottostanti il Fondo Interno:** Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione sospenda la valorizzazione del Fondo Interno a causa di un ritardo nella ricezione del valore di uno o più degli attivi sottostanti rispetto al momento del calcolo del Valore Unitario di Quota non dovuto ad una sospensione e/o sostanziale limitazione dell'attività dei mercati o dei gestori degli OICR che abbiano come effetto una turbativa sul valore del Fondo Interno, il termine contrattualmente previsto per il pagamento delle prestazioni dovute in dipendenza del presente Contratto resterà sospeso fino al momento in cui non verrà ripristinata la valorizzazione del Fondo Interno. Il conseguente ritardo nei pagamenti delle predette prestazioni non è imputabile all'Impresa di Assicurazione. In ogni caso, l'Impresa di Assicurazione potrà decidere a sua discrezione di determinare il valore del Fondo Interno appena possibile prendendo a riferimento per l'attivo oggetto del ritardo il valore rilevato il primo giorno lavorativo utile precedente la data di sospensione. Dalla predetta data inizierà a decorrere nuovamente il termine entro cui l'Impresa di Assicurazione è obbligata a eseguire i pagamenti.

**Avvertenza: L'Impresa di Assicurazione non può garantire che il Valore della Quota sia sempre calcolato, disponibile e pubblicato. In particolare, potrebbero verificarsi dei casi di sospensione del calcolo o della valorizzazione delle Quote che non consentano di riequilibrare la composizione del fondo. Inoltre, il soggetto che ha il compito di calcolare il Valore della Quota di un determinato fondo potrebbe sospenderne il calcolo in situazioni di forza maggiore o che non ne consentano la regolare determinazione o pubblicazione. Al verificarsi di tali ipotesi, così come nel caso in cui il valore pubblicato o trasmesso risulti errato, l'Impresa di Assicurazione non potrà essere ritenuta responsabile e nessuna reintegrazione sarà da questa dovuta in favore del Contraente.**

#### **Art. 6 - Spese a carico del Fondo**

Sul patrimonio netto del Fondo Interno grava una commissione di gestione pari a 1,4% calcolata quotidianamente e prelevata mensilmente dal fondo interno.

Il Fondo Interno può investire parte del proprio patrimonio in quote di OICR, pertanto sul patrimonio degli OICR in cui il Fondo Interno investe gravano commissioni di gestione stabilite dalle SGR. Qualora gli OICR utilizzati prevedano il riconoscimento di rebates all'Impresa di Assicurazione, tali utilità saranno riconosciute interamente al patrimonio del Fondo Interno.

Sono a carico del Fondo Interno anche gli eventuali seguenti costi:

- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
- le spese di revisione e di certificazione;
- i costi di intermediazione inerenti alla compravendita dei valori mobiliari e le relative imposte e tasse;
- le spese di amministrazione e custodia.

#### **Art. 7 - Profilo di rischio del Fondo**

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del Valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio per le attività denominate in valute estere.

In particolare, sono a carico del Fondo Interno:

**a) rischio connesso alla variazione del prezzo:** Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali degli emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del Capitale Investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza;

**b) rischio connesso alla liquidità:** La liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

**c) rischio di cambio:** Per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo Interno, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti;

**d) rischio di Credito/Rischio di Controparte:** È il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non adempiano ai propri obblighi contrattuali entro i termini stabiliti e alle condizioni pattuite, per effetto, ad esempio, di un deterioramento della loro solidità patrimoniale.

**e) rischio connesso all'utilizzo di strumenti derivati:** L'utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio incrementato rispetto all'ipotesi di investimento diretto nei sottostanti cui il derivato fa riferimento. Di conseguenza le variazioni (positive o negative) del valore dei sottostanti lo strumento derivato possono riflettersi in una variazione (positiva o negativa) incrementata sul valore dello strumento derivato stesso;

**f) rischio d'interesse:** Il rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato. Dette fluttuazioni, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua. A parità di altre condizioni, un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo dei titoli, viceversa, una diminuzione dei tassi di mercato comporterà un aumento dei prezzi dei titoli;

**g) altri fattori di rischio:** Le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria dei Paesi di appartenenza degli emittenti.

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall'indicatore di rischio riportato all'interno del KID specifico del Fondo interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web [www.axa-mpsfinancial.ie](http://www.axa-mpsfinancial.ie).

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L'indicatore sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.

**Art. 8 - Modifiche al Regolamento**

È facoltà dell'Impresa di Assicurazione modificare la lista dei Fondi Interni collegabili alla prestazione oggetto del Contratto, in sostituzione, in aumento o in riduzione di quelli già previsti, permettendo al Contraente di esercitare la propria opzione in virtù della nuova lista risultante dalla modificazione operata.

L'Impresa di Assicurazione allo scopo di perseguire gli interessi del Contraente si riserva di modificare il presente Regolamento a seguito di variazioni delle leggi e/o della normativa secondaria di attuazione ad esso applicabile, ovvero di mutati criteri gestionali.

Inoltre, è facoltà dell'Impresa di Assicurazione variare il presente contratto con riferimento alle caratteristiche essenziali del prodotto, nonché alla disciplina del Fondo Interno, con riferimento a titolo non esaustivo alla tipologia di gestione, il regime dei costi e il profilo di rischio.

In tal caso ciascun Contraente sarà debitamente informato in merito alle modifiche e potrà chiedere entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Impresa di Assicurazione il trasferimento tra Fondi Interni.

# Regolamento del Fondo Interno

Unit Multifondo Italia - PIR  
PIR Bilanciato Italia

## Art. 1 - Istituzione e denominazione del Fondo interno

La Compagnia ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato **PIR Bilanciato Italia** (il "Fondo") suddiviso in Quote di uguale valore.

Il Premio Unico e gli eventuali Versamenti Aggiuntivi, al netto dei costi indicati all'articolo 22 delle Condizioni di Assicurazione, saranno impiegati dall'Impresa di Assicurazione per l'acquisto delle Quote del Fondo Interno.

Ciascun Fondo Interno costituisce patrimonio separato dalle altre attività dell'Impresa di Assicurazione.

Denominazione Fondo	Codice	Valuta	Categoria
PIR Bilanciato Italia	AF31	Euro	Bilanciato

## Art. 2 - Obiettivo del Fondo Interno

Il Fondo Interno ha come obiettivo il moderato apprezzamento del Capitale Investito sull'orizzonte temporale d'investimento.

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione delle politiche di investimento competono all'Impresa di Assicurazione, che vi provvede nell'interesse dei partecipanti.

L'Impresa di Assicurazione, nell'ottica di una più efficiente gestione dei Fondi, ha facoltà di conferire ad intermediari abilitati a prestare il servizio di gestione di patrimoni e deleghe gestionali, che non implicano alcun esonero o limitazione delle responsabilità dell'Impresa di Assicurazione la quale esercita un costante controllo sulle operazioni attuate dai soggetti delegati.

Il Fondo Interno presenta una sola classe di quote.

Di seguito si riporta la composizione del benchmark del fondo interno **PIR Bilanciato Italia** collegato al presente contratto.

Benchmark	Peso %
BofA Merrill Lynch 1-10 Year Italy Government Index	70%
FTSE Italia All-Share Index	30%

L'indice ICE BofAML 1-10 Year Italy Government Index (Bloomberg Ticker G510) traccia l'andamento del debito pubblico sovrano denominato in euro emesso dal governo italiano nel mercato nazionale o eurobond italiano. I titoli qualificati devono avere durata pari almeno a 18 mesi dal momento dell'emissione, almeno un anno rimanente alla scadenza finale, una cedola fissa e un ammontare minimo circolante di un miliardo di euro.

L'indice FTSE Italia All-Share (Bloomberg Ticker ITLMS) è un indice ponderato a capitalizzazione libera che comprende tutti i componenti dei indici FTSE MIB, FTSE Italia Mid Cap e FTSE Italia Small Cap.

In ogni caso si specifica che il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark.

## Art. 3 - Fusione con altri Fondi

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'esigenza in una prospettiva di maggior efficienza, sia in termini di costi che di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse del Contraente, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con simili caratteristiche e politiche di investimento omogenee.

La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso. Nel caso in cui le Quote dei Fondi Interni attribuite al Contratto dovessero essere tutte annullate, il Contratto si intenderà automaticamente risolto e si applicheranno le previsioni relative al Riscatto totale, alle quali si rinvia, quanto alla valorizzazione delle Quote e alla liquidazione della prestazione. Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per gli Investitori e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Si segnala che vi è la possibilità che, anche in caso di annullamento del numero di Quote di Fondi Interni attribuite al Contratto, l'ammontare corrisposto ai Contraenti sia inferiore ai Premi pagati.

#### **Art. 4 - Caratteristiche del Fondo Interno**

Il Fondo Interno investe, direttamente o indirettamente, in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari emessi o stipulati con imprese, che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'art.73 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n.917, o in Paesi UE o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), con stabili organizzazioni in Italia che soddisfano le condizioni richieste dall'articolo 1, commi 100-114 della Legge n. 232 dell'11 Dicembre 2016, dall'articolo 1, commi 211-215 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, in quanto compatibili, dall'articolo 13 bis, commi 2-4 della legge n. 157 del 19 dicembre 2019 e successive integrazioni e modifiche.

Inoltre, la predetta quota del 70% deve essere investita per almeno il 25% (corrispondente al 17.5% del valore totale del fondo) in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, e per almeno un ulteriore 5% (corrispondente al 3.5% del valore totale del fondo) in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB e FTSE MID della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati.

Le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti per una quota superiore al 10 per cento del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti.

Il Fondo Interno può investire prevalentemente:

- in titoli obbligazionari societari senza alcuna specifica restrizione di merito creditizio;
- in Quote di organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) e/o Exchange Traded Fund (ETF) armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE che investono in obbligazioni societarie.

Il fondo investe in misura contenuta in:

- titoli di stato; strumenti del mercato monetario e in quote di OICR e/o ETF di tipo obbligazionario e monetario.

Si evidenzia che il Fondo Interno potrà investire in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita, ma consentiti dalla normativa irlandese di riferimento alla quale l'Impresa di assicurazione è sottoposta ai fini di vigilanza.

Il Fondo Interno potrà investire in strumenti derivati quotati e/o over the counter (OTC) inclusi, a titolo non esaustivo, opzioni, futures, swaps, contratti forward e futures; finalizzati principalmente alla riduzione dei rischi finanziari, alla efficace gestione del portafoglio sottostante il Fondo Interno e/o per obiettivi d'investimento secondo le condizioni e limiti previsti dalla Central Bank of Ireland.

#### **Art. 5 - Valore delle Quote e loro pubblicazione**

L'Impresa di Assicurazione determina giornalmente il Valore Unitario delle Quote del Fondo Interno (con esclusione dei giorni di chiusura delle borse). Il Valore Unitario delle Quote del Fondo Interno è determinato dall'Impresa di Assicurazione dividendo l'ammontare complessivo dell'attivo del Fondo interno, al netto delle spese e delle Commissioni di gestione per il numero delle Quote presenti nel Fondo Interno, salvo il verificarsi di Eventi di Turbativa del Fondo Interno.

**Eventi di Turbativa del Fondo Interno:** si indicano tutti quegli eventi, con riferimento agli strumenti finanziari inclusi nel Fondo Interno, che impediscano, sospendano, alterino o rendano impossibile la valorizzazione delle quote del Fondo Interno da parte dell'Impresa di Assicurazione, inclusi a titolo non esaustivo gli eventi di seguito indicati:

**a) illiquidità degli attivi sottostanti il Fondo Interno:** Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione sospenda la valorizzazione del Fondo Interno a causa della sopravvenuta "illiquidità" di uno o più degli attivi sottostanti, il termine contrattualmente previsto per il pagamento delle prestazioni dovute in dipendenza del presente Contratto resterà sospeso fino al momento in cui non verrà ripristinata la valorizzazione del Fondo Interno. Il conseguente ritardo nei pagamenti delle predette prestazioni non è imputabile all'Impresa di Assicurazione. In ogni caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà appena possibile a determinare il valore del Fondo Interno secondo le condizioni di mercato disponibili. Dalla predetta data inizierà a decorrere nuovamente il termine entro cui l'Impresa di Assicurazione è obbligata a eseguire i pagamenti;

**b) assenza della valorizzazione degli attivi sottostanti il Fondo Interno:** Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione sospenda la valorizzazione del Fondo Interno a causa dell'indisponibilità del valore di uno o più degli attivi sottostanti dovuta ad una sospensione e/o sostanziale limitazione dell'attività dei mercati o dei gestori degli OICR che abbiano come effetto una turbativa sul valore del Fondo Interno, il termine contrattualmente previsto per il pagamento delle prestazioni dovute in dipendenza del presente Contratto resterà sospeso fino al momento in cui non verrà ripristinata la valorizzazione del Fondo Interno. Il conseguente ritardo nei pagamenti delle predette prestazioni non è imputabile all'Impresa di Assicurazione. In ogni caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà appena possibile a determinare il valore del Fondo Interno secondo le condizioni di mercato disponibili. Dalla predetta data inizierà a decorrere nuovamente il termine entro cui l'Impresa di Assicurazione è obbligata a eseguire i pagamenti;

**c) ritardo della valorizzazione degli attivi sottostanti il Fondo Interno:** Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione sospenda la valorizzazione del Fondo Interno a causa di un ritardo nella ricezione del valore di uno o più degli attivi sottostanti rispetto al momento del calcolo del Valore Unitario di Quota non dovuto ad una sospensione e/o sostanziale limitazione dell'attività dei mercati o dei gestori degli OICR che abbiano come effetto una turbativa sul valore del Fondo Interno, il termine contrattualmente previsto per il pagamento delle prestazioni dovute in dipendenza del presente Contratto resterà sospeso fino al momento in cui non verrà ripristinata la valorizzazione del Fondo Interno. Il conseguente ritardo nei pagamenti delle predette prestazioni non è imputabile all'Impresa di Assicurazione. In ogni caso,

L'Impresa di Assicurazione potrà decidere a sua discrezione di determinare il valore del Fondo Interno appena possibile prendendo a riferimento per l'attivo oggetto del ritardo il valore rilevato il primo giorno lavorativo utile precedente la data di sospensione. Dalla predetta data inizierà a decorrere nuovamente il termine entro cui l'Impresa di Assicurazione è obbligata a eseguire i pagamenti.

**Avvertenza: L'Impresa di Assicurazione non può garantire che il Valore della Quota sia sempre calcolato, disponibile e pubblicato. In particolare, potrebbero verificarsi dei casi di sospensione del calcolo o della valorizzazione delle Quote che non consentano di riequilibrare la composizione del fondo. Inoltre, il soggetto che ha il compito di calcolare il Valore della Quota di un determinato fondo potrebbe sospendere il calcolo in situazioni di forza maggiore o che non ne consentano la regolare determinazione o pubblicazione. Ai verificarsi di tali ipotesi, così come nel caso in cui il valore pubblicato o trasmesso risulti errato, l'Impresa di Assicurazione non potrà essere ritenuta responsabile e nessuna reintegrazione sarà da questa dovuta in favore del Contraente.**

#### **Art. 6 - Spese a carico del Fondo**

Sul patrimonio netto del Fondo Interno grava una commissione di gestione pari a 1,6% calcolata quotidianamente e prelevata mensilmente dal fondo interno.

Il Fondo Interno può investire parte del proprio patrimonio in quote di OICR, pertanto sul patrimonio degli OICR in cui il Fondo Interno investe gravano commissioni di gestione stabilite dalle SGR. Qualora gli OICR utilizzati prevedano il riconoscimento di rebates all'Impresa di Assicurazione, tali utilità saranno riconosciute interamente al patrimonio del Fondo Interno.

Sono a carico del Fondo Interno anche gli eventuali seguenti costi:

- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
- le spese di revisione e di certificazione;
- i costi di intermediazione inerenti alla compravendita dei valori mobiliari e le relative imposte e tasse;
- le spese di amministrazione e custodia.

#### **Art. 7 - Profilo di rischio del Fondo**

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del Valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio per le attività denominate in valute estere.

In particolare, sono a carico del Fondo Interno:

**a) rischio connesso alla variazione del prezzo:** Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali degli emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del Capitale Investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza;

**b) rischio connesso alla liquidità:** La liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

**c) rischio di cambio:** Per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo Interno, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti;

**d) rischio di Credito/Rischio di Controparte:** È il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non adempiano ai propri obblighi contrattuali entro i termini stabiliti e alle condizioni pattuite, per effetto, ad esempio, di un deterioramento della loro solidità patrimoniale.

**e) rischio connesso all'utilizzo di strumenti derivati:** L'utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio incrementato rispetto all'ipotesi di investimento diretto nei sottostanti cui il derivato fa riferimento. Di conseguenza le variazioni (positive o negative) del valore dei sottostanti lo strumento derivato possono riflettersi in una variazione (positiva o negativa) incrementata sul valore dello strumento derivato stesso;

**f) rischio d'interesse:** Il rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato. Dette fluttuazioni, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua. A parità di altre condizioni, un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo dei titoli, viceversa, una diminuzione dei tassi di mercato comporterà un aumento dei prezzi dei titoli;

**g) altri fattori di rischio:** Le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria dei Paesi di appartenenza degli emittenti.

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall'indicatore di rischio riportato all'interno del KID specifico del Fondo

interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web [www.axa-mpsfinancial.it](http://www.axa-mpsfinancial.it).

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L'indicatore sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.

#### **Art. 8 - Modifiche al Regolamento**

È facoltà dell'Impresa di Assicurazione modificare la lista dei Fondi Interni collegabili alla prestazione oggetto del Contratto, in sostituzione, in aumento o in riduzione di quelli già previsti, permettendo al Contraente di esercitare la propria opzione in virtù della nuova lista risultante dalla modificazione operata.

L'Impresa di Assicurazione allo scopo di perseguire gli interessi del Contraente si riserva di modificare il presente Regolamento a seguito di variazioni delle leggi e/o della normativa secondaria di attuazione ad esso applicabile, ovvero di mutati criteri gestionali.

Inoltre, è facoltà dell'Impresa di Assicurazione variare il presente contratto con riferimento alle caratteristiche essenziali del prodotto, nonché alla disciplina del Fondo Interno, con riferimento a titolo non esaustivo alla tipologia di gestione, il regime dei costi e il profilo di rischio.

In tal caso ciascun Contraente sarà debitamente informato in merito alle modifiche e potrà chiedere entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Impresa di Assicurazione il trasferimento tra Fondi Interni.



# Regolamento del Fondo Interno

Unit Multifondo Italia - PIR  
PIR Azionario Italia

## Art. 1 - Istituzione e denominazione del Fondo interno

La Compagnia ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato **PIR Azionario Italia** (il "Fondo") suddiviso in Quote di uguale valore.

Il Premio Unico e gli eventuali Versamenti Aggiuntivi, al netto dei costi indicati all'articolo 22 delle Condizioni di Assicurazione, saranno impiegati dall'Impresa di Assicurazione per l'acquisto delle Quote del Fondo Interno.

Ciascun Fondo Interno costituisce patrimonio separato dalle altre attività dell'Impresa di Assicurazione.

Denominazione Fondo	Codice	Valuta	Categoria
PIR Azionario Italia	AF32	Euro	Azionario

## Art. 2 - Obiettivo del Fondo Interno

Il Fondo Interno ha come obiettivo il significativo apprezzamento del Capitale Investito sull'orizzonte temporale d'investimento.

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione delle politiche di investimento competono all'Impresa di Assicurazione, che vi provvede nell'interesse dei partecipanti.

L'Impresa di Assicurazione, nell'ottica di una più efficiente gestione dei Fondi, ha facoltà di conferire ad intermediari abilitati a prestare il servizio di gestione di patrimoni e deleghe gestionali, che non implicano alcun esonero o limitazione delle responsabilità dell'Impresa di Assicurazione la quale esercita un costante controllo sulle operazioni attuate dai soggetti delegati.

Di seguito si riporta la composizione del benchmark del fondo interno **PIR Azionario Italia** collegato al presente contratto

Benchmark	Peso %
FTSE Italia All-Share Index	100%

L'indice FTSE Italia All-Share è un indice che rappresenta la performance del mercato azionario Italiano e comprende tutti i titoli che compongono gli indici FTSE MIB, FTSE Italia Mid Cap e FTSE Italia Small Cap.

In ogni caso si specifica che il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark.

## Art. 3 - Fusione con altri Fondi

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'esigenza in una prospettiva di maggior efficienza, sia in termini di costi che di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse del Contraente, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con simili caratteristiche e politiche di investimento omogenee.

La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso. Nel caso in cui le Quote dei Fondi Interni attribuite al Contratto dovessero essere tutte annullate, il Contratto si intenderà automaticamente risolto e si applicheranno le previsioni relative al Riscatto totale, alle quali si rinvia, quanto alla valorizzazione delle Quote e alla liquidazione della prestazione. Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per gli Investitori e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Si segnala che vi è la possibilità che, anche in caso di annullamento del numero di Quote di Fondi Interni attribuite al Contratto, l'ammontare corrisposto ai Contraenti sia inferiore ai Premi pagati.

## Art. 4 - Caratteristiche del Fondo Interno

Il Fondo Interno investe, direttamente o indirettamente, in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari emessi o stipulati con imprese, che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'art.73 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n.917, o in Paesi UE o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), con stabili organizzazioni in Italia che soddisfano le condizioni richieste dall'articolo 1, commi 100-114 della Legge n. 232 dell'11 Dicembre 2016, dall'articolo 1, commi 211-215 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, in quanto compatibili, dall'articolo 13 bis, commi 2-4 della legge n.

157 del 19 dicembre 2019 e successive integrazioni e modifiche.

Inoltre, la predetta quota del 70% deve essere investita per almeno il 25% (corrispondente al 17.5% del valore totale del fondo) in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, e per almeno un ulteriore 5% (corrispondente al 3.5% del valore totale del fondo) in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB e FTSE MID della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati.

Le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti per una quota superiore al 10 per cento del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti.

Il Fondo Interno può investire principalmente in:

-Titoli del mercato azionario;

-Quote di organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) e/o Exchange Traded Fund (ETF) armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE di tipo azionario.

Il fondo investe in misura contenuta in:

-Strumenti del mercato monetario e Quote di organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) e/o Exchange Traded Fund (ETF) armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE di tipo monetario.

Al verificarsi di condizioni eccezionali, il Fondo Interno potrebbe inoltre investire l'intero patrimonio netto nelle seguenti attività:

-Titoli obbligazionari di emittenti sovrani o garantiti da Stati sovrani e organismi sovranazionali;

-Titoli obbligazionari di emittenti societari senza alcuna specifica restrizione di merito creditizio;

-Quote di organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) e/o Exchange Traded Fund (ETF) armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE di tipo obbligazionario;

-Strumenti del mercato monetario e Quote di organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) e/o Exchange Traded Fund (ETF) armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE di tipo monetario.

Si evidenzia che il Fondo Interno potrà investire in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita, ma consentiti dalla normativa irlandese di riferimento alla quale l'Impresa di assicurazione è sottoposta ai fini di vigilanza.

Il Fondo Interno potrà investire in strumenti derivati quotati e/o over the counter (OTC) inclusi, a titolo non esaustivo, opzioni, futures, swaps, contratti forward e futures; finalizzati principalmente alla riduzione dei rischi finanziari, alla efficace gestione del portafoglio sottostante il Fondo Interno e/o per obiettivi d'investimento secondo le condizioni e limiti previsti dalla Central Bank of Ireland..

#### **Art. 5 - Valore delle Quote e loro pubblicazione**

L'Impresa di Assicurazione determina giornalmente il Valore Unitario delle Quote del Fondo Interno (con esclusione dei giorni di chiusura delle borse). Il Valore Unitario delle Quote del Fondo Interno è determinato dall'Impresa di Assicurazione dividendo l'ammontare complessivo dell'attivo del Fondo interno, al netto delle spese e delle Commissioni di gestione per il numero delle Quote presenti nel Fondo Interno, salvo il verificarsi di Eventi di Turbativa del Fondo Interno.

**Eventi di Turbativa del Fondo Interno:** si indicano tutti quegli eventi, con riferimento agli strumenti finanziari inclusi nel Fondo Interno, che impediscano, sospendano, alterino o rendano impossibile la valorizzazione delle quote del Fondo Interno da parte dell'Impresa di Assicurazione, inclusi a titolo non esaustivo gli eventi di seguito indicati:

**a) illiquidità degli attivi sottostanti il Fondo Interno:** Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione sospenda la valorizzazione del Fondo Interno a causa della sopravvenuta "illiquidità" di uno o più degli attivi sottostanti, il termine contrattualmente previsto per il pagamento delle prestazioni dovute in dipendenza del presente Contratto resterà sospeso fino al momento in cui non verrà ripristinata la valorizzazione del Fondo Interno. Il conseguente ritardo nei pagamenti delle predette prestazioni non è imputabile all'Impresa di Assicurazione. In ogni caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà appena possibile a determinare il valore del Fondo Interno secondo le condizioni di mercato disponibili. Dalla predetta data inizierà a decorrere nuovamente il termine entro cui l'Impresa di Assicurazione è obbligata a eseguire i pagamenti;

**b) assenza della valorizzazione degli attivi sottostanti il Fondo Interno:** Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione sospenda la valorizzazione del Fondo Interno a causa dell'indisponibilità del valore di uno o più degli attivi sottostanti dovuta ad una sospensione e/o sostanziale limitazione dell'attività dei mercati o dei gestori degli OICR che abbiano come effetto una turbativa sul valore del Fondo Interno, il termine contrattualmente previsto per il pagamento delle prestazioni dovute in dipendenza del presente Contratto resterà sospeso fino al momento in cui non verrà ripristinata la valorizzazione del Fondo Interno. Il conseguente ritardo nei pagamenti delle predette prestazioni non è imputabile all'Impresa di Assicurazione. In ogni caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà appena possibile a determinare il valore del Fondo Interno secondo le condizioni di mercato disponibili. Dalla predetta data inizierà a decorrere nuovamente il termine entro cui l'Impresa di Assicurazione è obbligata a eseguire i pagamenti;

**c) ritardo della valorizzazione degli attivi sottostanti il Fondo Interno:** Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione sospenda la valorizzazione del Fondo Interno a causa di un ritardo nella ricezione del valore di uno o più degli attivi sottostanti rispetto al momento del calcolo del Valore Unitario di Quota non dovuto ad una sospensione e/o sostanziale limitazione dell'attività dei mercati o dei gestori degli OICR che abbiano come effetto una turbativa sul valore del Fondo Interno, il termine contrattualmente previsto per il pagamento delle prestazioni dovute in dipendenza del presente Contratto resterà sospeso fino al momento in cui non verrà ripristinata la valorizzazione del Fondo Interno. Il

conseguente ritardo nei pagamenti delle predette prestazioni non è imputabile all'Impresa di Assicurazione. In ogni caso, l'Impresa di Assicurazione potrà decidere a sua discrezione di determinare il valore del Fondo Interno appena possibile prendendo a riferimento per l'attivo oggetto del ritardo il valore rilevato il primo giorno lavorativo utile precedente la data di sospensione. Dalla predetta data inizierà a decorrere nuovamente il termine entro cui l'Impresa di Assicurazione è obbligata a eseguire i pagamenti.

**Avvertenza: L'Impresa di Assicurazione non può garantire che il Valore della Quota sia sempre calcolato, disponibile e pubblicato. In particolare, potrebbero verificarsi dei casi di sospensione del calcolo o della valorizzazione delle Quote che non consentano di riequilibrare la composizione del fondo. Inoltre, il soggetto che ha il compito di calcolare il Valore della Quota di un determinato fondo potrebbe sospendere il calcolo in situazioni di forza maggiore o che non ne consentano la regolare determinazione o pubblicazione.**

**Al verificarsi di tali ipotesi, così come nel caso in cui il valore pubblicato o trasmesso risulti errato, l'Impresa di Assicurazione non potrà essere ritenuta responsabile e nessuna reintegrazione sarà da questa dovuta in favore del Contraente.**

#### **Art. 6 - Spese a carico del Fondo**

Sul patrimonio netto del Fondo Interno grava una commissione di gestione pari a 2,0% calcolata quotidianamente e prelevata mensilmente dal fondo interno.

Il Fondo Interno può investire parte del proprio patrimonio in quote di OICR, pertanto sul patrimonio degli OICR in cui il Fondo Interno investe gravano commissioni di gestione stabilite dalle SGR. Qualora gli OICR utilizzati prevedano il riconoscimento di rebates all'Impresa di Assicurazione, tali utilità saranno riconosciute interamente al patrimonio del Fondo Interno.

Sono a carico del Fondo Interno anche gli eventuali seguenti costi:

- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
- le spese di revisione e di certificazione;
- i costi di intermediazione inerenti alla compravendita dei valori mobiliari e le relative imposte e tasse;
- le spese di amministrazione e custodia.

#### **Art. 7 - Profilo di rischio del Fondo**

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del Valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio per le attività denominate in valute estere.

In particolare, sono a carico del Fondo Interno:

**a) rischio connesso alla variazione del prezzo:** Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali degli emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del Capitale Investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza;

**b) rischio connesso alla liquidità:** La liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

**c) rischio di cambio:** Per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo Interno, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti;

**d) rischio di Credito/Rischio di Controparte:** È il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non adempiano ai propri obblighi contrattuali entro i termini stabiliti e alle condizioni pattuite, per effetto, ad esempio, di un deterioramento della loro solidità patrimoniale.

**e) rischio connesso all'utilizzo di strumenti derivati:** L'utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio incrementato rispetto all'ipotesi di investimento diretto nei sottostanti cui il derivato fa riferimento. Di conseguenza le variazioni (positive o negative) del valore dei sottostanti lo strumento derivato possono riflettersi in una variazione (positiva o negativa) incrementata sul valore dello strumento derivato stesso;

**f) rischio d'interesse:** Il rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato. Dette fluttuazioni, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua. A parità di altre condizioni, un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo dei titoli, viceversa, una diminuzione dei tassi di mercato comporterà un aumento dei prezzi dei titoli;

**g) altri fattori di rischio:** Le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria dei Paesi di appartenenza degli emittenti.

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall'indicatore di rischio riportato all'interno del KID specifico del Fondo interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web [www.axa-mpsfinancial.it](http://www.axa-mpsfinancial.it).

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L'indicatore sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.

#### **Art. 8 - Modifiche al Regolamento**

È facoltà dell'Impresa di Assicurazione modificare la lista dei Fondi Interni collegabili alla prestazione oggetto del Contratto, in sostituzione, in aumento o in riduzione di quelli già previsti, permettendo al Contraente di esercitare la propria opzione in virtù della nuova lista risultante dalla modificazione operata.

L'Impresa di Assicurazione allo scopo di perseguire gli interessi del Contraente si riserva di modificare il presente Regolamento a seguito di variazioni delle leggi e/o della normativa secondaria di attuazione ad esso applicabile, ovvero di mutati criteri gestionali.

Inoltre, è facoltà dell'Impresa di Assicurazione variare il presente contratto con riferimento alle caratteristiche essenziali del prodotto, nonché alla disciplina del Fondo Interno, con riferimento a titolo non esaustivo alla tipologia di gestione, il regime dei costi e il profilo di rischio.

In tal caso ciascun Contraente sarà debitamente informato in merito alle modifiche e potrà chiedere entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Impresa di Assicurazione il trasferimento tra Fondi Interni.

# Regolamento del Fondo Interno

Unit Multifondo Italia - PIR  
PIR Difensivo Diversificato

## Art. 1 - Istituzione e denominazione del Fondo interno

La Compagnia ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato **PIR Difensivo Diversificato** (il "Fondo") suddiviso in Quote di uguale valore.

Il Premio Unico e gli eventuali Versamenti Aggiuntivi, al netto dei costi indicati all'articolo 22 delle Condizioni di Assicurazione, saranno impiegati dall'Impresa di Assicurazione per l'acquisto delle Quote del Fondo Interno.

Ciascun Fondo Interno costituisce patrimonio separato dalle altre attività dell'Impresa di Assicurazione.

Denominazione Fondo	Codice	Valuta	Categoria
PIR Difensivo Diversificato	AF36	Euro	Bilanciato

## Art. 2 - Obiettivo del Fondo Interno

Il Fondo Interno ha come obiettivo il moderato apprezzamento del Capitale Investito sull'orizzonte temporale d'investimento.

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione delle politiche di investimento competono all'Impresa di Assicurazione, che vi provvede nell'interesse dei partecipanti.

L'Impresa di Assicurazione, nell'ottica di una più efficiente gestione dei Fondi, ha facoltà di conferire ad intermediari abilitati a prestare il servizio di gestione di patrimoni e deleghe gestionali, che non implicano alcun esonero o limitazione delle responsabilità dell'Impresa di Assicurazione la quale esercita un costante controllo sulle operazioni attuate dai soggetti delegati.

Il Fondo Interno presenta una sola classe di quote.

Di seguito si riporta la composizione del benchmark del fondo interno **PIR Difensivo Diversificato** collegato al presente contratto.

Benchmark	Peso %
FTSE Italia All-Share Index	15%
MSCI USA	8%
MSCI Emerging Markets	7%
J.P. Morgan GBI EMU Unhedged LOC	10%
ICE BofAML 1-10 Year Italy Government Index	60%

L'indice FTSE Italia All-Share è un indice che rappresenta la performance del mercato azionario Italiano e comprende tutti i titoli che compongono gli indici FTSE MIB, FTSE Italia Mid Cap e FTSE Italia Small Cap.

In ogni caso si specifica che il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark.

L'indice MSCI USA e' un indice azionario che traccia la performance delle aziende a media e larga capitalizzazione del mercato US.

L'indice MSCI Emerging Markets e' un indice azionario costituito da aziende a media e larga capitalizzazione del mercato dei Paesi Emergenti.

L'indice J.P. Morgan EMBI Global Diversified Composite, e' un sottoinsieme dell'indice EMBI Global che include titoli di debito sovrano emessi dai governi dei Paesi Emerging Marekts, denominati in Euro. Tale indice risulta "Unhedged in Local Currency".

L'indice ICE BofAML 1-10 Year Italy Government Index traccia l'andamento del debito pubblico sovrano denominato in euro emesso dal governo italiano nel mercato nazionale o eurobond italiano. I titoli qualificati devono avere durata pari almeno a 18 mesi dal momento dell'emissione, almeno un anno rimanente alla scadenza finale, una cedola fissa e un ammontare minimo circolante di un miliardo di euro.

### **Art. 3 - Fusione con altri Fondi**

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'esigenza in una prospettiva di maggior efficienza, sia in termini di costi che di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse del Contraente, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con simili caratteristiche e politiche di investimento omogenee.

La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso. Nel caso in cui le Quote dei Fondi Interni attribuite al Contratto dovessero essere tutte annullate, il Contratto si intenderà automaticamente risolto e si applicheranno le previsioni relative al Riscatto totale, alle quali si rinvia, quanto alla valorizzazione delle Quote e alla liquidazione della prestazione. Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per gli Investitori e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Si segnala che vi è la possibilità che, anche in caso di annullamento del numero di Quote di Fondi Interni attribuite al Contratto, l'ammontare corrisposto ai Contraenti sia inferiore ai Premi pagati.

### **Art. 4 - Caratteristiche del Fondo Interno**

Il Fondo Interno investe, direttamente o indirettamente, in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari emessi o stipulati con imprese, che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'art.73 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n.917, o in Paesi UE o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), con stabili organizzazioni in Italia che soddisfano le condizioni richieste dall'articolo 1, commi 100-114 della Legge n. 232 dell'11 Dicembre 2016, dall'articolo 1, commi 211-215 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, in quanto compatibili, dall'articolo 13 bis, commi 2-4 della legge n. 157 del 19 dicembre 2019 e successive integrazioni e modifiche.

Inoltre, la predetta quota del 70% deve essere investita per almeno il 25% (corrispondente al 17.5% del valore totale del fondo) in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, e per almeno un ulteriore 5% (corrispondente al 3.5% del valore totale del fondo) in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB e FTSE MID della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati.

Le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti per una quota superiore al 10 per cento del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti.

Il Fondo Interno può investire prevalentemente in:

- titoli obbligazionari societari senza alcuna specifica restrizione di merito creditizio;
- Quote di organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) e/o Exchange Traded Fund (ETF) armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE che investono in obbligazioni governative e societarie.

Il fondo investe in misura significativa in:

- Azioni e quote di OICR e/o EFT di tipo azionario.

Il fondo investe in misura contenuta in:

- titoli di stato; strumenti del mercato monetario e in quote di OICR e/o ETF di tipo monetario.

Si evidenzia che il Fondo Interno potrà investire in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita, ma consentiti dalla normativa irlandese di riferimento alla quale l'Impresa di assicurazione è sottoposta ai fini di vigilanza.

Il Fondo Interno potrà investire in strumenti derivati quotati e/o over the counter (OTC) inclusi, a titolo non esaustivo, contratti forward e futures; finalizzati principalmente alla riduzione dei rischi finanziari, alla efficace gestione del portafoglio sottostante il Fondo Interno e/o per obiettivi d'investimento secondo le condizioni e limiti previsti dalla Central Bank of Ireland.

### **Art. 5 - Valore delle Quote e loro pubblicazione**

L'Impresa di Assicurazione determina giornalmente il Valore Unitario delle Quote del Fondo Interno (con esclusione dei giorni di chiusura delle borse). Il Valore Unitario delle Quote del Fondo Interno è determinato dall'Impresa di Assicurazione dividendo l'ammontare complessivo dell'attivo del Fondo interno, al netto delle spese e delle Commissioni di gestione per il numero delle Quote presenti nel Fondo Interno, salvo il verificarsi di Eventi di Turbativa del Fondo Interno.

**Eventi di Turbativa del Fondo Interno:** si indicano tutti quegli eventi, con riferimento agli strumenti finanziari inclusi nel Fondo Interno, che impediscano, sospendano, alterino o rendano impossibile la valorizzazione delle quote del Fondo Interno da parte dell'Impresa di Assicurazione, inclusi a titolo non esaustivo gli eventi di seguito indicati:

**a) illiquidità degli attivi sottostanti il Fondo Interno:** Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione sospenda la valorizzazione del Fondo Interno a causa della sopravvenuta "illiquidità" di uno o più degli attivi sottostanti, il termine contrattualmente previsto per il pagamento delle prestazioni dovute in dipendenza del presente Contratto resterà sospeso fino al momento in cui non verrà ripristinata la valorizzazione del Fondo Interno. Il conseguente ritardo nei pagamenti delle predette prestazioni non è imputabile all'Impresa di Assicurazione. In ogni caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà appena possibile a determinare il valore del Fondo Interno secondo le condizioni di mercato disponibili. Dalla predetta data inizierà a decorrere nuovamente il termine entro cui l'Impresa di Assicurazione è obbligata a eseguire i pagamenti;

**b) assenza della valorizzazione degli attivi sottostanti il Fondo Interno:** Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione sospenda la valorizzazione del Fondo Interno a causa dell'indisponibilità del valore di uno o più degli attivi sottostanti

dovuta ad una sospensione e/o sostanziale limitazione dell'attività dei mercati o dei gestori degli OICR che abbiano come effetto una turbativa sul valore del Fondo Interno, il termine contrattualmente previsto per il pagamento delle prestazioni dovute in dipendenza del presente Contratto resterà sospeso fino al momento in cui non verrà ripristinata la valorizzazione del Fondo Interno. Il conseguente ritardo nei pagamenti delle predette prestazioni non è imputabile all'Impresa di Assicurazione. In ogni caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà appena possibile a determinare il valore del Fondo Interno secondo le condizioni di mercato disponibili. Dalla predetta data inizierà a decorrere nuovamente il termine entro cui l'Impresa di Assicurazione è obbligata a eseguire i pagamenti;

**c) ritardo della valorizzazione degli attivi sottostanti il Fondo Interno:** Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione sospenda la valorizzazione del Fondo Interno a causa di un ritardo nella ricezione del valore di uno o più degli attivi sottostanti rispetto al momento del calcolo del Valore Unitario di Quota non dovuto ad una sospensione e/o sostanziale limitazione dell'attività dei mercati o dei gestori degli OICR che abbiano come effetto una turbativa sul valore del Fondo Interno, il termine contrattualmente previsto per il pagamento delle prestazioni dovute in dipendenza del presente Contratto resterà sospeso fino al momento in cui non verrà ripristinata la valorizzazione del Fondo Interno. Il conseguente ritardo nei pagamenti delle predette prestazioni non è imputabile all'Impresa di Assicurazione. In ogni caso, l'Impresa di Assicurazione potrà decidere a sua discrezione di determinare il valore del Fondo Interno appena possibile prendendo a riferimento per l'attivo oggetto del ritardo il valore rilevato il primo giorno lavorativo utile precedente la data di sospensione. Dalla predetta data inizierà a decorrere nuovamente il termine entro cui l'Impresa di Assicurazione è obbligata a eseguire i pagamenti.

**Avvertenza: L'Impresa di Assicurazione non può garantire che il Valore della Quota sia sempre calcolato, disponibile e pubblicato. In particolare, potrebbero verificarsi dei casi di sospensione del calcolo o della valorizzazione delle Quote che non consentano di riequilibrare la composizione del fondo. Inoltre, il soggetto che ha il compito di calcolare il Valore della Quota di un determinato fondo potrebbe sospendere il calcolo in situazioni di forza maggiore o che non ne consentano la regolare determinazione o pubblicazione.**

**Al verificarsi di tali ipotesi, così come nel caso in cui il valore pubblicato o trasmesso risulti errato, l'Impresa di Assicurazione non potrà essere ritenuta responsabile e nessuna reintegrazione sarà da questa dovuta in favore del Contraente.**

#### **Art. 6 - Spese a carico del Fondo**

Sul patrimonio netto del Fondo Interno grava una commissione di gestione pari a 1,6% calcolata quotidianamente e prelevata mensilmente dal fondo interno.

Il Fondo Interno può investire parte del proprio patrimonio in quote di OICR, pertanto sul patrimonio degli OICR in cui il Fondo Interno investe gravano commissioni di gestione stabilite dalle SGR. Qualora gli OICR utilizzati prevedano il riconoscimento di rebates all'Impresa di Assicurazione, tali utilità saranno riconosciute interamente al patrimonio del Fondo Interno.

Sono a carico del Fondo Interno anche gli eventuali seguenti costi:

- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
- le spese di revisione e di certificazione;
- i costi di intermediazione inerenti alla compravendita dei valori mobiliari e le relative imposte e tasse;
- le spese di amministrazione e custodia.

#### **Art. 7 - Profilo di rischio del Fondo**

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del Valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio per le attività denominate in valute estere.

In particolare, sono a carico del Fondo Interno:

**a) rischio connesso alla variazione del prezzo:** Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali degli emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del Capitale Investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza;

**b) rischio connesso alla liquidità:** La liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

**c) rischio di cambio:** Per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo Interno, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti;

**d) rischio di Credito/Rischio di Controparte:** È il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non adempiano ai propri obblighi contrattuali entro i termini stabiliti e alle condizioni pattuite, per effetto, ad esempio, di un deterioramento della loro solidità patrimoniale.

**e) rischio connesso all'utilizzo di strumenti derivati:** L'utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio incrementato rispetto all'ipotesi di investimento diretto nei sottostanti cui il derivato fa riferimento. Di conseguenza le variazioni (positive o negative) del valore dei sottostanti lo strumento derivato possono riflettersi in una variazione (positiva o negativa) incrementata sul valore dello strumento derivato stesso;

**f) rischio d'interesse:** Il rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato. Dette fluttuazioni, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua. A parità di altre condizioni, un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo dei titoli, viceversa, una diminuzione dei tassi di mercato comporterà un aumento dei prezzi dei titoli;

**g) altri fattori di rischio:** Le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria dei Paesi di appartenenza degli emittenti.

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall'indicatore di rischio riportato all'interno del KID specifico del Fondo interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web [www.axa-mpsfinancial.it](http://www.axa-mpsfinancial.it).

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L'indicatore sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.

#### **Art. 8 - Modifiche al Regolamento**

È facoltà dell'Impresa di Assicurazione modificare la lista dei Fondi Interni collegabili alla prestazione oggetto del Contratto, in sostituzione, in aumento o in riduzione di quelli già previsti, permettendo al Contraente di esercitare la propria opzione in virtù della nuova lista risultante dalla modificazione operata.

L'Impresa di Assicurazione allo scopo di perseguire gli interessi del Contraente si riserva di modificare il presente Regolamento a seguito di variazioni delle leggi e/o della normativa secondaria di attuazione ad esso applicabile, ovvero di mutati criteri gestionali.

Inoltre, è facoltà dell'Impresa di Assicurazione variare il presente contratto con riferimento alle caratteristiche essenziali del prodotto, nonché alla disciplina del Fondo Interno, con riferimento a titolo non esaustivo alla tipologia di gestione, il regime dei costi e il profilo di rischio.

In tal caso ciascun Contraente sarà debitamente informato in merito alle modifiche e potrà chiedere entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Impresa di Assicurazione il trasferimento tra Fondi Interni.



# Regolamento del Fondo Interno

Unit Multifondo Italia - PIR  
PIR Equilibrato Diversificato

## Art. 1 - Istituzione e denominazione del Fondo interno

La Compagnia ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato **PIR Equilibrato Diversificato** (il "Fondo") suddiviso in Quote di uguale valore.

Il Premio Unico e gli eventuali Versamenti Aggiuntivi, al netto dei costi indicati all'articolo 22 delle Condizioni di Assicurazione, saranno impiegati dall'Impresa di Assicurazione per l'acquisto delle Quote del Fondo Interno.

Ciascun Fondo Interno costituisce patrimonio separato dalle altre attività dell'Impresa di Assicurazione.

Denominazione Fondo	Codice	Valuta	Categoria
PIR Equilibrato Diversificato	AF37	Euro	Bilanciato

## Art. 2 - Obiettivo del Fondo Interno

Il Fondo Interno ha come obiettivo l'apprezzamento del Capitale Investito sull'orizzonte temporale d'investimento.

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione delle politiche di investimento competono all'Impresa di Assicurazione, che vi provvede nell'interesse dei partecipanti.

L'Impresa di Assicurazione, nell'ottica di una più efficiente gestione dei Fondi, ha facoltà di conferire ad intermediari abilitati a prestare il servizio di gestione di patrimoni e deleghe gestionali, che non implicano alcun esonero o limitazione delle responsabilità dell'Impresa di Assicurazione la quale esercita un costante controllo sulle operazioni attuate dai soggetti delegati.

Il Fondo Interno presenta una sola classe di quote.

Di seguito si riporta la composizione del benchmark del fondo interno **PIR Equilibrato Diversificato** collegato al presente contratto.

Benchmark	Peso %
FTSE Italia All-Share index	25%
MSCI USA	11%
MSCI Emerging Markets	10,5%
MSCI Pacific	3,5%
ICE BofAML 1-10 Year Italy Government Index	50%

L'indice FTSE Italia All-Share è un indice che rappresenta la performance del mercato azionario Italiano e comprende tutti i titoli che compongono gli indici FTSE MIB, FTSE Italia Mid Cap e FTSE Italia Small Cap.

In ogni caso si specifica che il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark.

L'indice MSCI USA e' un indice azionario che traccia la performance delle aziende a media e larga capitalizzazione del mercato US.

L'indice MSCI Emerging Markets e' un indice azionario costituito da aziende a media e larga capitalizzazione del mercato dei Paesi Emergenti.

L'indice ICE BofAML 1-10 Year Italy Government Index traccia l'andamento del debito pubblico sovrano denominato in euro emesso dal governo italiano nel mercato nazionale o eurobond italiano. I titoli qualificati devono avere durata pari almeno a 18 mesi dal momento dell'emissione, almeno un anno rimanente alla scadenza finale, una cedola fissa e un ammontare minimo circolante di un miliardo di euro.

L'indice MSCI Pacific e' un indice azionario costituito da aziende a media e larga capitalizzazione dei Paesi Sviluppati della regione pacifica.

## Art. 3 - Fusione con altri Fondi

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'esigenza in una prospettiva di maggior efficienza, sia in termini di costi che di

adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse del Contraente, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con simili caratteristiche e politiche di investimento omogenee.

La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso. Nel caso in cui le Quote dei Fondi Interni attribuite al Contratto dovessero essere tutte annullate, il Contratto si intenderà automaticamente risolto e si applicheranno le previsioni relative al Riscatto totale, alle quali si rinvia, quanto alla valorizzazione delle Quote e alla liquidazione della prestazione. Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per gli Investitori e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento.

Si segnala che vi è la possibilità che, anche in caso di annullamento del numero di Quote di Fondi Interni attribuite al Contratto, l'ammontare corrisposto ai Contraenti sia inferiore ai Premi pagati.

#### **Art. 4 - Caratteristiche del Fondo Interno**

Il Fondo Interno investe, direttamente o indirettamente, in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari emessi o stipulati con imprese, che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'art.73 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n.917, o in Paesi UE o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), con stabili organizzazioni in Italia che soddisfano le condizioni richieste dall'articolo 1, commi 100-114 della Legge n. 232 dell'11 Dicembre 2016, dall'articolo 1, commi 211-215 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, in quanto compatibili, dall'articolo 13 bis, commi 2-4 della legge n. 157 del 19 dicembre 2019 e successive integrazioni e modifiche.

Inoltre, la predetta quota del 70% deve essere investita per almeno il 25% (corrispondente al 17.5% del valore totale del fondo) in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, e per almeno un ulteriore 5% (corrispondente al 3.5% del valore totale del fondo) in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB e FTSE MID della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati.

Le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti per una quota superiore al 10 per cento del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti.

Il Fondo Interno può investire prevalentemente in:

- titoli obbligazionari societari senza alcuna specifica restrizione di merito creditizio;
- Quote di organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) e/o Exchange Traded Fund (ETF) armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE che investono in titoli azionari e in obbligazioni societarie;
- Titoli azionari;

Il fondo investe in misura contenuta in:

- titoli di stato; strumenti del mercato monetario e in quote di OICR e/o ETF di tipo obbligazionario governativo e monetario.

Si evidenzia che il Fondo Interno potrà investire in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita, ma consentiti dalla normativa irlandese di riferimento alla quale l'Impresa di assicurazione è sottoposta ai fini di vigilanza.

Il Fondo Interno potrà investire in strumenti derivati quotati e/o over the counter (OTC) inclusi, a titolo non esaustivo, opzioni, futures, swaps, contratti forward e futures; finalizzati principalmente alla riduzione dei rischi finanziari, alla efficace gestione del portafoglio sottostante il Fondo Interno e/o per obiettivi d'investimento secondo le condizioni e limiti previsti dalla Central Bank of Ireland.

#### **Art. 5 - Valore delle Quote e loro pubblicazione**

L'Impresa di Assicurazione determina giornalmente il Valore Unitario delle Quote del Fondo Interno (con esclusione dei giorni di chiusura delle borse). Il Valore Unitario delle Quote del Fondo Interno è determinato dall'Impresa di Assicurazione dividendo l'ammontare complessivo dell'attivo del Fondo interno, al netto delle spese e delle Commissioni di gestione per il numero delle Quote presenti nel Fondo Interno, salvo il verificarsi di Eventi di Turbativa del Fondo Interno.

**Eventi di Turbativa del Fondo Interno:** si indicano tutti quegli eventi, con riferimento agli strumenti finanziari inclusi nel Fondo Interno, che impediscano, sospendano, alterino o rendano impossibile la valorizzazione delle quote del Fondo Interno da parte dell'Impresa di Assicurazione, inclusi a titolo non esaustivo gli eventi di seguito indicati:

**a) illiquidità degli attivi sottostanti il Fondo Interno:** Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione sospenda la valorizzazione del Fondo Interno a causa della sopravvenuta "illiquidità" di uno o più degli attivi sottostanti, il termine contrattualmente previsto per il pagamento delle prestazioni dovute in dipendenza del presente Contratto resterà sospeso fino al momento in cui non verrà ripristinata la valorizzazione del Fondo Interno. Il conseguente ritardo nei pagamenti delle predette prestazioni non è imputabile all'Impresa di Assicurazione. In ogni caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà appena possibile a determinare il valore del Fondo Interno secondo le condizioni di mercato disponibili. Dalla predetta data inizierà a decorrere nuovamente il termine entro cui l'Impresa di Assicurazione è obbligata a eseguire i pagamenti;

**b) assenza della valorizzazione degli attivi sottostanti il Fondo Interno:** Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione sospenda la valorizzazione del Fondo Interno a causa dell'indisponibilità del valore di uno o più degli attivi sottostanti dovuta ad una sospensione e/o sostanziale limitazione dell'attività dei mercati o dei gestori degli OICR che abbiano come effetto una turbativa sul valore del Fondo Interno, il termine contrattualmente previsto per il pagamento delle

prestazioni dovute in dipendenza del presente Contratto resterà sospeso fino al momento in cui non verrà ripristinata la valorizzazione del Fondo Interno. Il conseguente ritardo nei pagamenti delle predette prestazioni non è imputabile all'Impresa di Assicurazione. In ogni caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà appena possibile a determinare il valore del Fondo Interno secondo le condizioni di mercato disponibili. Dalla predetta data inizierà a decorrere nuovamente il termine entro cui l'Impresa di Assicurazione è obbligata a eseguire i pagamenti;

**c) ritardo della valorizzazione degli attivi sottostanti il Fondo Interno:** Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione sospenda la valorizzazione del Fondo Interno a causa di un ritardo nella ricezione del valore di uno o più degli attivi sottostanti rispetto al momento del calcolo del Valore Unitario di Quota non dovuto ad una sospensione e/o sostanziale limitazione dell'attività dei mercati o dei gestori degli OICR che abbiano come effetto una turbativa sul valore del Fondo Interno, il termine contrattualmente previsto per il pagamento delle prestazioni dovute in dipendenza del presente Contratto resterà sospeso fino al momento in cui non verrà ripristinata la valorizzazione del Fondo Interno. Il conseguente ritardo nei pagamenti delle predette prestazioni non è imputabile all'Impresa di Assicurazione. In ogni caso, l'Impresa di Assicurazione potrà decidere a sua discrezione di determinare il valore del Fondo Interno appena possibile prendendo a riferimento per l'attivo oggetto del ritardo il valore rilevato il primo giorno lavorativo utile precedente la data di sospensione. Dalla predetta data inizierà a decorrere nuovamente il termine entro cui l'Impresa di Assicurazione è obbligata a eseguire i pagamenti.

**Avvertenza: L'Impresa di Assicurazione non può garantire che il Valore della Quota sia sempre calcolato, disponibile e pubblicato. In particolare, potrebbero verificarsi dei casi di sospensione del calcolo o della valorizzazione delle Quote che non consentano di riequilibrare la composizione del fondo. Inoltre, il soggetto che ha il compito di calcolare il Valore della Quota di un determinato fondo potrebbe sospendere il calcolo in situazioni di forza maggiore o che non ne consentano la regolare determinazione o pubblicazione.**

**Al verificarsi di tali ipotesi, così come nel caso in cui il valore pubblicato o trasmesso risulti errato, l'Impresa di Assicurazione non potrà essere ritenuta responsabile e nessuna reintegrazione sarà da questa dovuta in favore del Contraente.**

#### **Art. 6 - Spese a carico del Fondo**

Sul patrimonio netto del Fondo Interno grava una commissione di gestione pari a 1,6% calcolata quotidianamente e prelevata mensilmente dal fondo interno.

Il Fondo Interno può investire parte del proprio patrimonio in quote di OICR, pertanto sul patrimonio degli OICR in cui il Fondo Interno investe gravano commissioni di gestione stabilite dalle SGR. Qualora gli OICR utilizzati prevedano il riconoscimento di rebates all'Impresa di Assicurazione, tali utilità saranno riconosciute interamente al patrimonio del Fondo Interno.

Sono a carico del Fondo Interno anche gli eventuali seguenti costi:

- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
- le spese di revisione e di certificazione;
- i costi di intermediazione inerenti alla compravendita dei valori mobiliari e le relative imposte e tasse;
- le spese di amministrazione e custodia.

#### **Art. 7 - Profilo di rischio del Fondo**

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del Valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio per le attività denominate in valute estere.

In particolare, sono a carico del Fondo Interno:

**a) rischio connesso alla variazione del prezzo:** Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali degli emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del Capitale Investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza;

**b) rischio connesso alla liquidità:** La liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

**c) rischio di cambio:** Per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo Interno, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti;

**d) rischio di Credito/Rischio di Controparte:** È il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non adempiano ai propri obblighi contrattuali entro i termini stabiliti e alle condizioni pattuite, per effetto, ad esempio, di un deterioramento della loro solidità patrimoniale.

**e) rischio connesso all'utilizzo di strumenti derivati:** L'utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio incrementato rispetto all'ipotesi di investimento diretto nei sottostanti cui il derivato fa riferimento. Di

conseguenza le variazioni (positive o negative) del valore dei sottostanti lo strumento derivato possono riflettersi in una variazione (positiva o negativa) incrementata sul valore dello strumento derivato stesso;

**f) rischio d'interesse:** Il rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato. Dette fluttuazioni, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua. A parità di altre condizioni, un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo dei titoli, viceversa, una diminuzione dei tassi di mercato comporterà un aumento dei prezzi dei titoli;

**g) altri fattori di rischio:** Le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria dei Paesi di appartenenza degli emittenti.

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall'indicatore di rischio riportato all'interno del KID specifico del Fondo interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web [www.axa-mpsfinancial.it](http://www.axa-mpsfinancial.it).

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L'indicatore sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.

### **Art. 8 - Modifiche al Regolamento**

È facoltà dell'Impresa di Assicurazione modificare la lista dei Fondi Interni collegabili alla prestazione oggetto del Contratto, in sostituzione, in aumento o in riduzione di quelli già previsti, permettendo al Contraente di esercitare la propria opzione in virtù della nuova lista risultante dalla modificazione operata.

L'Impresa di Assicurazione allo scopo di perseguire gli interessi del Contraente si riserva di modificare il presente Regolamento a seguito di variazioni delle leggi e/o della normativa secondaria di attuazione ad esso applicabile, ovvero di mutati criteri gestionali.

Inoltre, è facoltà dell'Impresa di Assicurazione variare il presente contratto con riferimento alle caratteristiche essenziali del prodotto, nonché alla disciplina del Fondo Interno, con riferimento a titolo non esaustivo alla tipologia di gestione, il regime dei costi e il profilo di rischio.

In tal caso ciascun Contraente sarà debitamente informato in merito alle modifiche e potrà chiedere entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Impresa di Assicurazione il trasferimento tra Fondi Interni.

# Regolamento del Fondo Interno

Unit Multifondo Italia - PIR  
PIR Dinamico Diversificato

## Art. 1 - Istituzione e denominazione del Fondo interno

La Compagnia ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un Fondo interno denominato **PIR Dinamico Diversificato** (il "Fondo") suddiviso in Quote di uguale valore.

Il Premio Unico e gli eventuali Versamenti Aggiuntivi, al netto dei costi indicati all'articolo 22 delle Condizioni di Assicurazione, saranno impiegati dall'Impresa di Assicurazione per l'acquisto delle Quote del Fondo Interno.

Ciascun Fondo Interno costituisce patrimonio separato dalle altre attività dell'Impresa di Assicurazione.

Denominazione Fondo	Codice	Valuta	Categoria
PIR Dinamico Diversificato	AF38	Euro	Bilanciato

## Art. 2 - Obiettivo del Fondo Interno

Il Fondo Interno ha come obiettivo l'apprezzamento del Capitale Investito sull'orizzonte temporale d'investimento.

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione delle politiche di investimento competono all'Impresa di Assicurazione, che vi provvede nell'interesse dei partecipanti.

L'Impresa di Assicurazione, nell'ottica di una più efficiente gestione dei Fondi, ha facoltà di conferire ad intermediari abilitati a prestare il servizio di gestione di patrimoni e deleghe gestionali, che non implicano alcun esonero o limitazione delle responsabilità dell'Impresa di Assicurazione la quale esercita un costante controllo sulle operazioni attuate dai soggetti delegati.

Il Fondo Interno presenta una sola classe di quote.

Di seguito si riporta la composizione del benchmark del fondo interno **PIR Dinamico Diversificato** collegato al presente contratto.

Benchmark	Peso %
FTSE Italia All-Share index	45%
MSCI USA	13%
MSCI Emerging Markets	12%
ICE BofAML 1-10 Year Italy Government Index	30%

L'indice FTSE Italia All-Share è un indice che rappresenta la performance del mercato azionario Italiano e comprende tutti i titoli che compongono gli indici FTSE MIB, FTSE Italia Mid Cap e FTSE Italia Small Cap.

In ogni caso si specifica che il gestore non si propone di replicare la composizione del benchmark.

L'indice MSCI USA e' un indice azionario che traccia la performance delle aziende a media e larga capitalizzazione del mercato US.

L'indice MSCI Emerging Markets e' un indice azionario costituito da aziende a media e larga capitalizzazione del mercato dei Paesi Emergenti.

L'indice ICE BofAML 1-10 Year Italy Government Index traccia l'andamento del debito pubblico sovrano denominato in euro emesso dal governo italiano nel mercato nazionale o eurobond italiano. I titoli qualificati devono avere durata pari almeno a 18 mesi dal momento dell'emissione, almeno un anno rimanente alla scadenza finale, una cedola fissa e un ammontare minimo circolante di un miliardo di euro.

## Art. 3 - Fusione con altri Fondi

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'esigenza in una prospettiva di maggior efficienza, sia in termini di costi che di adeguatezza dimensionale del Fondo Interno, al fine di perseguire l'interesse del Contraente, può fondere il Fondo Interno con altro/i Fondo/i Interno/i con simili caratteristiche e politiche di investimento omogenee.

La Compagnia, inoltre, può liquidare il Fondo Interno a condizione che il suo valore diminuisca oltre un livello tale da rendere inefficiente la gestione finanziaria e/o eccessiva l'incidenza dei costi a carico del Fondo Interno stesso. Nel caso

in cui le Quote dei Fondi Interni attribuite al Contratto dovessero essere tutte annullate, il Contratto si intenderà automaticamente risolto e si applicheranno le previsioni relative al Riscatto totale, alle quali si rinvia, quanto alla valorizzazione delle Quote e alla liquidazione della prestazione. Le operazioni di fusione e di liquidazione non comportano alcun costo per gli Investitori e saranno comunicate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa di riferimento. Si segnala che vi è la possibilità che, anche in caso di annullamento del numero di Quote di Fondi Interni attribuite al Contratto, l'ammontare corrisposto ai Contraenti sia inferiore ai Premi pagati.

#### **Art. 4 - Caratteristiche del Fondo Interno**

Il Fondo Interno investe, direttamente o indirettamente, in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari emessi o stipulati con imprese, che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'art.73 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 Dicembre 1986, n.917, o in Paesi UE o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), con stabili organizzazioni in Italia che soddisfano le condizioni richieste dall'articolo 1, commi 100-114 della Legge n. 232 dell'11 Dicembre 2016, dall'articolo 1, commi 211-215 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, in quanto compatibili, dall'articolo 13 bis, commi 2-4 della legge n. 157 del 19 dicembre 2019 e successive integrazioni e modifiche.

Inoltre, la predetta quota del 70% deve essere investita per almeno il 25% (corrispondente al 17.5% del valore totale del fondo) in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, e per almeno un ulteriore 5% (corrispondente al 3.5% del valore totale del fondo) in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB e FTSE MID della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati.

Le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti per una quota superiore al 10 per cento del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti.

Il Fondo Interno può investire prevalentemente in:

- Titoli azionari;
- Quote di organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) e/o Exchange Traded Fund (ETF) armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE che investono in titoli azionari.

Il fondo investe in misura significativa in:

- Azioni e quote di OICR e/o ETF di tipo obbligazionario.

Il Fondo Interno investe in misura contenuta in:

- titoli di stato; strumenti del mercato monetario e in quote di OICR e/o ETF di tipo obbligazionario governativo e monetario.

Si evidenzia che il Fondo Interno potrà investire in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita, ma consentiti dalla normativa irlandese di riferimento alla quale l'Impresa di assicurazione è sottoposta ai fini di vigilanza.

Il Fondo Interno potrà investire in strumenti derivati quotati e/o over the counter (OTC) inclusi, a titolo non esaustivo, opzioni, futures, swaps, contratti forward e futures; finalizzati principalmente alla riduzione dei rischi finanziari, alla efficace gestione del portafoglio sottostante il Fondo Interno e/o per obiettivi d'investimento secondo le condizioni e limiti previsti dalla Central Bank of Ireland.

#### **Art. 5 - Valore delle Quote e loro pubblicazione**

L'Impresa di Assicurazione determina giornalmente il Valore Unitario delle Quote del Fondo Interno (con esclusione dei giorni di chiusura delle borse). Il Valore Unitario delle Quote del Fondo Interno è determinato dall'Impresa di Assicurazione dividendo l'ammontare complessivo dell'attivo del Fondo interno, al netto delle spese e delle Commissioni di gestione per il numero delle Quote presenti nel Fondo Interno, salvo il verificarsi di Eventi di Turbativa del Fondo Interno.

**Eventi di Turbativa del Fondo Interno:** si indicano tutti quegli eventi, con riferimento agli strumenti finanziari inclusi nel Fondo Interno, che impediscano, sospendano, alterino o rendano impossibile la valorizzazione delle quote del Fondo Interno da parte dell'Impresa di Assicurazione, inclusi a titolo non esaustivo gli eventi di seguito indicati:

**a) illiquidità degli attivi sottostanti il Fondo Interno:** Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione sospenda la valorizzazione del Fondo Interno a causa della sopravvenuta "illiquidità" di uno o più degli attivi sottostanti, il termine contrattualmente previsto per il pagamento delle prestazioni dovute in dipendenza del presente Contratto resterà sospeso fino al momento in cui non verrà ripristinata la valorizzazione del Fondo Interno. Il conseguente ritardo nei pagamenti delle predette prestazioni non è imputabile all'Impresa di Assicurazione. In ogni caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà appena possibile a determinare il valore del Fondo Interno secondo le condizioni di mercato disponibili. Dalla predetta data inizierà a decorrere nuovamente il termine entro cui l'Impresa di Assicurazione è obbligata a eseguire i pagamenti;

**b) assenza della valorizzazione degli attivi sottostanti il Fondo Interno:** Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione sospenda la valorizzazione del Fondo Interno a causa dell'indisponibilità del valore di uno o più degli attivi sottostanti dovuta ad una sospensione e/o sostanziale limitazione dell'attività dei mercati o dei gestori degli OICR che abbiano come effetto una turbativa sul valore del Fondo Interno, il termine contrattualmente previsto per il pagamento delle prestazioni dovute in dipendenza del presente Contratto resterà sospeso fino al momento in cui non verrà ripristinata la valorizzazione del Fondo Interno. Il conseguente ritardo nei pagamenti delle predette prestazioni non è imputabile all'Impresa di Assicurazione. In ogni caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà appena possibile a determinare il valore

del Fondo Interno secondo le condizioni di mercato disponibili. Dalla predetta data inizierà a decorrere nuovamente il termine entro cui l'Impresa di Assicurazione è obbligata a eseguire i pagamenti;

**c) ritardo della valorizzazione degli attivi sottostanti il Fondo Interno:** Nel caso in cui l'Impresa di Assicurazione sospenda la valorizzazione del Fondo Interno a causa di un ritardo nella ricezione del valore di uno o più degli attivi sottostanti rispetto al momento del calcolo del Valore Unitario di Quota non dovuto ad una sospensione e/o sostanziale limitazione dell'attività dei mercati o dei gestori degli OICR che abbiano come effetto una turbativa sul valore del Fondo Interno, il termine contrattualmente previsto per il pagamento delle prestazioni dovute in dipendenza del presente Contratto resterà sospeso fino al momento in cui non verrà ripristinata la valorizzazione del Fondo Interno. Il conseguente ritardo nei pagamenti delle predette prestazioni non è imputabile all'Impresa di Assicurazione. In ogni caso, l'Impresa di Assicurazione potrà decidere a sua discrezione di determinare il valore del Fondo Interno appena possibile prendendo a riferimento per l'attivo oggetto del ritardo il valore rilevato il primo giorno lavorativo utile precedente la data di sospensione. Dalla predetta data inizierà a decorrere nuovamente il termine entro cui l'Impresa di Assicurazione è obbligata a eseguire i pagamenti.

**Avvertenza: L'Impresa di Assicurazione non può garantire che il Valore della Quota sia sempre calcolato, disponibile e pubblicato. In particolare, potrebbero verificarsi dei casi di sospensione del calcolo o della valorizzazione delle Quote che non consentano di riequilibrare la composizione del fondo. Inoltre, il soggetto che ha il compito di calcolare il Valore della Quota di un determinato fondo potrebbe sospendere il calcolo in situazioni di forza maggiore o che non ne consentano la regolare determinazione o pubblicazione.**

**Al verificarsi di tali ipotesi, così come nel caso in cui il valore pubblicato o trasmesso risulti errato, l'Impresa di Assicurazione non potrà essere ritenuta responsabile e nessuna reintegrazione sarà da questa dovuta in favore del Contraente.**

#### **Art. 6 - Spese a carico del Fondo**

Sul patrimonio netto del Fondo Interno grava una commissione di gestione pari a 1,6% calcolata quotidianamente e prelevata mensilmente dal fondo interno.

Il Fondo Interno può investire parte del proprio patrimonio in quote di OICR, pertanto sul patrimonio degli OICR in cui il Fondo Interno investe gravano commissioni di gestione stabilite dalle SGR. Qualora gli OICR utilizzati prevedano il riconoscimento di rebates all'Impresa di Assicurazione, tali utilità saranno riconosciute interamente al patrimonio del Fondo Interno.

Sono a carico del Fondo Interno anche gli eventuali seguenti costi:

- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
- le spese di revisione e di certificazione;
- i costi di intermediazione inerenti alla compravendita dei valori mobiliari e le relative imposte e tasse;
- le spese di amministrazione e custodia.

#### **Art. 7 - Profilo di rischio del Fondo**

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del Valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo, nonché dal rischio di cambio per le attività denominate in valute estere.

In particolare, sono a carico del Fondo Interno:

**a) rischio connesso alla variazione del prezzo:** Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali degli emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del Capitale Investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell'emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza;

**b) rischio connesso alla liquidità:** La liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;

**c) rischio di cambio:** Per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo Interno, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti;

**d) rischio di Credito/Rischio di Controparte:** È il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non adempiano ai propri obblighi contrattuali entro i termini stabiliti e alle condizioni pattuite, per effetto, ad esempio, di un deterioramento della loro solidità patrimoniale.

**e) rischio connesso all'utilizzo di strumenti derivati:** L'utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio incrementato rispetto all'ipotesi di investimento diretto nei sottostanti cui il derivato fa riferimento. Di conseguenza le variazioni (positive o negative) del valore dei sottostanti lo strumento derivato possono riflettersi in una variazione (positiva o negativa) incrementata sul valore dello strumento derivato stesso;

**f) rischio d'interesse:** Il rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle

fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato. Dette fluttuazioni, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua. A parità di altre condizioni, un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo dei titoli, viceversa, una diminuzione dei tassi di mercato comporterà un aumento dei prezzi dei titoli;

**g) altri fattori di rischio:** Le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria dei Paesi di appartenenza degli emittenti.

Il profilo di rischio del Fondo è rappresentato dall'indicatore di rischio riportato all'interno del KID specifico del Fondo interno disponibile nell'area "La nostra offerta" del sito web [www.axa-mpsfinancial.ie](http://www.axa-mpsfinancial.ie).

La Società, così come previsto dalla Regolamentazione in vigore, monitora costantemente tale indicatore. L'indicatore sintetico di rischio potrebbe variare nel corso della durata contrattuale.

#### **Art. 8 - Modifiche al Regolamento**

È facoltà dell'Impresa di Assicurazione modificare la lista dei Fondi Interni collegabili alla prestazione oggetto del Contratto, in sostituzione, in aumento o in riduzione di quelli già previsti, permettendo al Contraente di esercitare la propria opzione in virtù della nuova lista risultante dalla modificazione operata.

L'Impresa di Assicurazione allo scopo di perseguire gli interessi del Contraente si riserva di modificare il presente Regolamento a seguito di variazioni delle leggi e/o della normativa secondaria di attuazione ad esso applicabile, ovvero di mutati criteri gestionali.

Inoltre, è facoltà dell'Impresa di Assicurazione variare il presente contratto con riferimento alle caratteristiche essenziali del prodotto, nonché alla disciplina del Fondo Interno, con riferimento a titolo non esaustivo alla tipologia di gestione, il regime dei costi e il profilo di rischio.

In tal caso ciascun Contraente sarà debitamente informato in merito alle modifiche e potrà chiedere entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Impresa di Assicurazione il trasferimento tra Fondi Interni.